



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCEEDO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30/04/2009

ADDI' 30/04/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANCINI	Ciriaco	Assessore
		Vice			
MONINO	Esterino	Prodotore	MARUCCIO	Vincenzo	"
ASTORRE	Renzo	Assessore	NIBRI	Luigi	"
COFFOPOLITI	Anna Salome	"	RODANO	Silvia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniele	"
DI CARO	Mario	"	ZARATTI	Enrico	"
FICHERA	Daniela	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** ONISSIS

ASSENTI: COFFOPOLITI - COSTA DE ANGELIS - SCALIA TIBALDI VALENTINI


DELIBERAZIONE N. 308

Oggetto:

Fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali al lavoro di cui all'articolo 105 della L.R. 8/2002 o successive modifiche - Modalità di finanziamento, erogazione e gestione del fondo e di individuazione dei beneficiari, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 "Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2009 (Art.11, L.R. 20 Novembre 2001, n.28)".Schema di Protocollo d'intesa. Approvazione.



308 30 APR. 2009 



OGGETTO: Fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro di cui all'articolo 105 della L.R. 8/2002 e successive modifiche - Modalità di finanziamento, erogazione e gestione del fondo e di individuazione dei beneficiari, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 "Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2009 (Art.11, L.R. 20 Novembre 2001, n.25)". Schema di Protocollo d'intesa. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale a "Lavoro, Pari opportunità, Politiche Giovanili";

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, che disciplina il sistema organizzativo regionale;
- la Legge Regionale 16 Aprile 2002, n. 8 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002 (legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 articolo 11)", ed in particolare l'art. 105 che istituisce il Fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro, d'ora innanzi indicato come "Fondo regionale";
- la Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31 "Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2009 (Art.11, L.R. 20 Novembre 2001, n.25)"



308 30 APR. 2009



CONSIDERATO

che, sulla base di quanto disposto all'art. 42, comma 2. della richiamata Legge Regionale n. 31 del 2008, "la Giunta Regionale disciplina, con apposito provvedimento ..., le modalità di finanziamento, erogazione e gestione del fondo di cui all'articolo 105 della L.R. 8/2002 e successive modifiche e di individuazione dei beneficiari", stabilendo altresì che detto provvedimento deve prevedere la stipula di un protocollo con l'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) per l'erogazione delle somme del Fondo regionale";

RITENUTO NECESSARIO

1. disciplinare le modalità di finanziamento, erogazione e gestione del Fondo regionale e individuazione dei beneficiari del Fondo regionale, di cui all'allegato "A";
2. approvare lo schema di "Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e l'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione Regionale del Lazio", per l'erogazione dei contributi del Fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro, di cui all'allegato "B";

VISTI gli Allegati "A" e "B", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;


PRESO ATTO che è stata esperita la procedura di concertazione con le parti sociali;

ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta del _____;

RITENUTO di adottare il presente atto non avendo, la competente Commissione Consiliare, reso il suo preventivo parere entro il termine di cui all'art. 88 c. 2 del Regolamento Consiliare;



308 30 APR. 2009 *Y*



all'unanimità,

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa,

1. di approvare la “Disciplina delle modalità di finanziamento, erogazione e gestione del Fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro, nonché di individuazione dei beneficiari” di cui all’articolo 105 della L.R. 8/2002 e successive modifiche”, di cui all’Allegato “A” quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare lo schema di “Protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e l’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro –Direzione Regionale del Lazio”, per l’erogazione dei contributi del Fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro, di cui all’Allegato “B”, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sul sito internet www.regione.lazio.it.


Allegato "A"

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS


Allegato "B"

ROMA 6 MAG. 2009





ALLEGATO "A"

Disciplina delle modalità di finanziamento, erogazione e gestione del Fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro, nonché di individuazione dei beneficiari - articolo 105 della L.R. 8/2002 e successive modifiche

1. Ambito di intervento

1. La presente disciplina regola il funzionamento del Fondo di solidarietà per le vittime di incidenti mortali sul lavoro (di seguito indicato come "Fondo regionale"), di cui all'articolo 105 della L.R. 8/2002 e successive modifiche, nonché le modalità di accesso ai suoi interventi.
2. Il Fondo regionale opera in integrazione ai benefici di cui al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, istituito con l'art.1, comma 1187 della legge n.296 del 2006, d'ora innanzi indicato come "Fondo nazionale".

2. Interventi

1. Il Fondo regionale è destinato all'erogazione di un contributo straordinario *una tantum* ai familiari superstiti del lavoratore deceduto a causa di infortunio sul lavoro, non cumulabile con interventi analoghi sostenuti da altre Regioni o Province Autonome.
2. Per la definizione del tipo di rapporto dante luogo allo stato di familiare si assume a riferimento la disciplina di accesso ai benefici del Fondo nazionale, d'ora innanzi indicati come "familiari".
3. I contributi del Fondo regionale possono essere concessi per gli infortuni verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009, da cui derivi il decesso del lavoratore.





3. Beneficiari

1. I contributi del Fondo regionale sono riservati in via esclusiva:
 - a. ai familiari superstiti di lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro residenti, al momento dell'infortunio, nel territorio della Regione Lazio;
 - b. ai familiari superstiti di lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro avvenuti nel territorio della Regione Lazio.
2. L'accesso ai contributi è riservato a quanti rientrano in almeno una delle condizioni di cui alle lettere a. e b del comma 1.
3. I contributi del fondo regionale possono essere erogati solo ad integrazione dei benefici del fondo nazionale.

4. Richieste

1. La raccolta delle richieste da parte dei familiari, la loro istruttoria e l'ammissione ai contributi viene effettuata sulla base di quanto previsto dal Protocollo con l'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) per l'erogazione delle somme del Fondo regionale.

5. Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo regionale prevede l'erogazione di contributi *una tantum* di importo pari ad € 10.000 per ogni lavoratore deceduto.
2. I contributi sono erogati nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo regionale.
3. Le richieste di contributo cui non fosse possibile corrispondere per indisponibilità delle risorse del Fondo regionale per l'esercizio finanziario di riferimento verranno ammesse in via prioritaria al finanziamento attraverso eventuali nuovi stanziamenti programmati nel Bilancio di previsione o a seguito di assestamenti di bilancio.





Allegato "B"

Schema di Protocollo d'intesa per l'erogazione dei contributi del Fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro.

TRA

la **Regione Lazio** (di seguito "Regione"), rappresentata da nat. a.....il.....e domiciliat... per la carica presso la Regione Lazio, Via Cristoforo Colombo, 212.- Roma, CF.....

E

e l'**Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione Regionale del Lazio** (di seguito "INAIL") , rappresentato danat. a.....il.....e domiciliat... per la carica presso la Regione Lazio, Via- Roma, CF.....

Vista la legge regionale 16 Aprile 2002, n. 8 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002 (legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 articolo 11)", ed in particolare l'art. 105 che istituisce il Fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro, d'ora innanzi indicato come "Fondo regionale";

Vista la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 "Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2009 (Art.11, L.R. 20 Novembre 2001, n.25)", ed in particolare l'art. 42, comma 2, in base al quale "la Giunta regionale disciplina, con apposito provvedimento ..., le modalità di finanziamento, erogazione e gestione del fondo di cui all'articolo 105 della L.R. 8/2002 e successive modifiche e di individuazione dei beneficiari", stabilendo altresì che detto "provvedimento deve prevedere la stipula di un protocollo con l'Istituto Nazionale






Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) per l'erogazione delle somme del Fondo regionale”:

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che attribuisce all'INAIL il compito di garantire la tutela integrale del lavoratore attraverso l'attivazione di interventi finalizzati alla realizzazione dei quattro momenti fondamentali di tale tutela, individuati in prevenzione, indennizzo, riabilitazione e reinserimento lavorativo e sociale;

Considerato che:

1. il Fondo regionale è destinato all'erogazione di un contributo straordinario *una tantum* ai familiari superstiti del lavoratore deceduto a causa di infortunio sul lavoro;
2. il Fondo regionale opera in integrazione ai benefici di cui al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, istituito con l'art.1, comma 1187 della legge n.296 del 2006, d'ora innanzi indicato come “Fondo nazionale”;
3. è necessario dare luogo a forme di collaborazione istituzionale per assicurare efficacia e tempestività agli interventi diretti alla realizzazione di condizioni di sicurezza sul lavoro ed alla riduzione dell'impatto determinato dal verificarsi di infortuni;
4. il presente protocollo definisce le modalità di realizzazione della richiamata collaborazione istituzionale, stabilendo che attraverso successiva convenzione, da stipularsi entro sei mesi, potranno essere precisati gli aspetti operativi dell'intesa, con riferimento, in particolare, alla raccolta delle richieste da parte dei familiari, la loro istruttoria e l'ammissione ai contributi del Fondo regionale, nonché all'erogazione delle somme,





convengono quanto segue:


ART. 1 - Ambito e Finalità


1. Il presente accordo è sottoscritto, ai sensi dell'art 42 della legge regionale del n 31 del 2008, tra la Regione e l'INAIL, per l'utilizzo e la gestione da parte di quest'ultimo del "Fondo regionale".
2. Il Fondo regionale opera in integrazione ai benefici di cui al "Fondo nazionale".
3. L'INAIL e la Regione, per l'esercizio delle finalità del comma 1 e delle attività ivi previste, assumono a riferimento la "Disciplina delle modalità di finanziamento, erogazione e gestione del "Fondo regionale" di cui all'allegato A della deliberazione della giunta regionale n. ... del 2009.

ART. 2 - Impegni delle parti

1. La Regione:

- a. trasferisce annualmente all'INAIL, all'avvio di ogni esercizio finanziario o a fronte di variazioni di Bilancio, le risorse del "Fondo regionale" finalizzate all'erogazione del contributo straordinario *una tantum* ai familiari superstiti del lavoratore deceduto a causa di infortunio sul lavoro;
- b. assegna all'Inail i compiti relativi alla raccolta delle richieste da parte dei familiari, la loro istruttoria e l'ammissione ai contributi;
- c. assume a riferimento per la definizione del tipo di rapporto dante luogo allo stato di familiare la disciplina di accesso ai benefici del "Fondo nazionale".
- d. Svolge, anche mediante il Comitato di cui al successivo articolo 5 funzioni di monitoraggio e controllo delle attività oggetto del protocollo;



- 
- e. Realizza attività di informazione e comunicazione degli interventi realizzati attraverso il presente protocollo.


2. L'INAIL:

- a. provvede, attraverso le proprie strutture territoriali competenti, a raccogliere le richieste di erogazione del beneficio ed a svolgere l'istruttoria delle domande, il controllo sui beneficiari e l'erogazione del contributo negli stessi tempi previsti per l'erogazione dei benefici sostenuti dal Fondo nazionale;
- b. procederà a concedere ed erogare i contributi del Fondo regionale nei limiti della disponibilità finanziaria delle assegnazioni di cui al comma 1, lettera a);
- c. assume a riferimento per la definizione del tipo di rapporto dante luogo allo stato di familiare la disciplina di accesso ai benefici del Fondo nazionale;
- d. partecipa al Comitato di cui al successivo articolo 5 per lo svolgimento di funzioni di monitoraggio e controllo delle attività oggetto del protocollo;
- e. realizza attività di informazione e comunicazione degli interventi realizzati attraverso il presente protocollo.

ART. 3 - Richieste di accesso ai contributi del Fondo regionale

1. I contributi del Fondo regionale sono riservati in via esclusiva:
- a. ai familiari superstiti di lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro residenti, al momento dell'infortunio, nel territorio della Regione Lazio;
- b. ai familiari superstiti di lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro avvenuti nel territorio della Regione Lazio.






ART. 4 -Controlli

1. L'INAIL procederà a verificare la veridicità delle domande di erogazione del contributo effettuando gli opportuni controlli sia in sede di istruttoria della domanda che successivamente alla erogazione del contributo.
2. In caso di controlli che rivelassero l'errata erogazione del contributo l'INAIL si impegna ad informare tempestivamente l'organo della Regione competente per il contenzioso legale e ad eseguire ogni azione utile sia al recupero delle somme erogate che a far valere le eventuali responsabilità penali.

ART. 5 - Monitoraggio delle erogazioni e della spesa

1. È istituito un Comitato tecnico composto, in misura paritetica, da rappresentanti di entrambe le parti, per lo svolgimento di funzioni di monitoraggio e controllo delle attività oggetto del protocollo;
2. Nell'ambito del Comitato di cui al comma 1, l'INAIL si impegna a fornire, con cadenza trimestrale ed in fase di rendiconto annuale, i dati relativi alla gestione finanziaria del Fondo.
3. In particolare si impegna a monitorare a fini statistici le domande dei beneficiari rilevando il tipo di sinistro, l'area territoriale dell'evento, la categoria assicurativa a cui faceva capo il lavoratore, il tipo di lavorazione, l'anagrafica della vittima, il numero dei superstiti ed il numero ed il tipo di beneficiari richiedenti.



- 
4. Le parti possono concordare la rilevazione di ulteriori dati attinenti alla casistica degli eventi che costituiscono il presupposto dell'erogazione del contributo straordinario.

ART. 6

Pubblicizzazione e comunicazione


1. Le parti realizzano attività di informazione e comunicazione degli interventi realizzati attraverso il presente protocollo

ART. 7

Durata, rinnovo e modifiche del protocollo, convenzioni attuative

1. Il presente accordo decorre dal giorno della sottoscrizione fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di sottoscrizione.
2. L'eventuale rinnovo avviene tacitamente, ha durata biennale e decorre dal giorno successivo al termine del comma 1
3. Il rinnovo avviene alle medesime condizioni riportate agli articoli precedenti.
4. La disdetta per l'anno successivo può essere data dalle parti unilateralmente, tramite comunicazione formale, da recapitarsi entro il 30 novembre di ogni anno.
5. La disdetta formalizzata oltre la data di cui al precedente comma comporterà il rinnovo per il solo anno successivo.
6. La disdetta non consente di interrompere in tronco il servizio che dovrà comunque essere erogato in base ai fondi disponibili per tutta la parte restante dell'anno



- 
7. Eventuali modifiche al presente protocollo saranno eseguite di comune accordo fra le parti.
 8. Le parti possono stipulare specifiche convenzioni attuative del presente protocollo in ordine ad aspetti di carattere tecnico. Tali convenzioni sono stipulate, per la Regione, dal direttore della Direzione competente in materia di lavoro.

Roma, li _____

Per la Regione Lazio

Per l'INAIL – Sede Regionale di Roma

.....

